



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006

Legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese".

SINTESI

Entra in vigore il 18 dicembre 2025 la legge 182/2025, recante "*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*".

La legge dispone forme di semplificazione che spaziano in un ampio spettro di settori di interesse delle attività economiche (imprese, turismo, navigazione, altre misure di semplificazione) e dei cittadini (dall'accettazione di eredità alle donazioni, dal furto d'auto al diritto d'autore sulle fotografie), con specifica attenzione alle semplificazioni in materia di università, sanità, pubblica sicurezza e con l'aggiunta di ulteriori semplificazioni in materia di attuazione di obblighi di legge.

Di seguito sono sintetizzate le disposizioni che interessano il procedimento amministrativo in generale e quelle che riguardano le procedure in materia ambientale:

- L'art. 1 modifica i commi 1 e 2-bis dell'art. 21-nonies della legge 241/1990, dimezzando il termine per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi, quando ne sussistano ragioni di interesse pubblico. Ciò significa che il "*termine ragionevole*" per l'esercizio dei poteri di autotutela passa da 12 a 6 mesi dall'adozione del provvedimento; resta salvo, tuttavia, il superamento del termine di 6 mesi "*nel caso di provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato*";



- L'art. 5 modifica l'art. 185-bis, comma 1, lettera b) del d.lgs. 152/2006, consentendo che, per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato dai distributori anche in aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento che siano nella diretta disponibilità dei distributori stessi o siano messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori (oltre che, come già previsto, presso i locali del punto vendita);
- L'art. 27 modifica l'art. 44, comma 5 del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni), attenuando, nell'economia del procedimento autorizzativo, la rilevanza della pubblicizzazione dell'istanza di autorizzazione all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. La pubblicizzazione, che può avvenire *“anche sul portale web dedicato”*, non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso (che matura in 60 giorni), né incide sulla legittimità del procedimento autorizzativo, poiché la sua mancanza *“non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito”* ed è, al più, fonte di responsabilità per il funzionario ai sensi dell'art. 2, comma 9 della legge 241/1990;
- L'art. 28 modifica l'art. 243, comma 3, del d.lgs. 152/2006, consentendo che le acque di falda emunte da siti contaminati possano essere immesse in corpi idrici superficiali o in pubblica fognatura dopo un trattamento depurativo da eseguire anche presso impianti di trattamento di acque industriali esistenti e tecnicamente idonei fuori sito, ovvero non necessariamente *“in esercizio in loco”*;
- Il medesimo art. 28 modifica la lettera a) del punto 6 dell'allegato IV alla Parte II del d.lgs. 152/2006 (elenco dei progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale). La modifica, in linea con la risposta fornita dal MASE (nota prot. 115870 del 18/06/2025) a un interpello avanzato dalla Provincia di Padova, chiarisce che, nella categoria *“Industria della gomma e delle materie plastiche”*, sono sottoposti a screening i progetti relativi alla fabbricazione e al trattamento di



prodotti a base di elastomeri, da intendersi come *“prodotti la cui composizione è costituita almeno per il 50% da elastomeri”* (elemento qualitativo) e con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate *“a base di elastomeri”* (elemento quantitativo, prima genericamente riferito a *“materie prime lavorate”*);

- L'art. 40 modifica l'art. 20, comma 8, del DPR 380/2001 estendendo la formazione del permesso di costruire per silenzio assenso al caso di immobili soggetti a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, purché per l'intervento *“siano già stati acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire”*. Tali titoli, possono essere acquisiti anticipatamente, con formazione successiva del permesso di costruire anche mediante silenzio assenso; in mancanza, si applicano le norme relative alla conferenza di servizi e all'assenso incondizionato nell'ambito della conferenza medesima;
- L'art. 70 interviene in materia di gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), consentendo ai distributori di AEE di ritirare presso il domicilio dell'acquirente non solo l'apparecchiatura usata e sostituita con la nuova oggetto di consegna (schema 1:1), ma anche altri RAEE domestici di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE equivalente (schema 1:0);
- L'art. 71 conferisce al Governo la delega a riordinare la disciplina relativa all'impiego e all'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti. La materia è attualmente disciplinata dal d.lgs. 99/1992, attuativo della direttiva 86/278/CEE e necessita di un aggiornamento, in particolare con riferimento alla disciplina delle discariche. La delega va esercitata nel termine di 10 mesi e



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

prevede la previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome.